



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 87 DEL 03/06/2025**

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VEICOLARE PER REGATA ZONALE CLUB DEL MARE NEI GIORNI 6, 7 E 8 GIUGNO 2025.**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA**

**VISTA** la richiesta pervenuta con prot. n. 5198 del 04/04/2025 e successiva del 12/05/2025, a firma del Presidente del Club del Mare Sig. Federico Galli, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla fermata dei veicoli trainanti imbarcazioni, per permettere l'alaggio e il varo, e la sosta dei veicoli e dei carrelli nel parcheggio adiacente a P.zza dei Marinai d'Italia (dietro la Pubblica Assistenza), in occasione della manifestazione velica denominata "3^ PROVA CAMPIONATO ZONALE O'PEN SKIFF" che si terrà nel golfo di Marina di Campo sabato 8 e domenica 9 Giugno 2025;

**PRESO** atto delle indicazioni ricevute dall'Amministrazione Comunale;

**RITENUTO** di dover accogliere la richiesta del presidente dell'associazione come di seguito riportato;

**VISTO** l'articolo 7 e 159 del Codice della strada emanato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

**VISTO** il Decreto del Sindaco di Campo nell'Elba n° 24 del 29/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell'Area di Vigilanza;

## **AUTORIZZA**

**1. LA FERMATA DEI VEICOLI TRAINANTI LE IMBARCAZIONI SUL LUNGOMARE MIBELLI, PER LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO NATANTI, DALLE ORE 08:00 DI VENERDI' 6 GIUGNO 2025 ALLE ORE 20.00 DI DOMENICA 08 GIUGNO 2025.**

**I VEICOLI DOVRANNO COMUNQUE GARANTIRE LIBERO ALMENO UN SENSO DI MARCIA E MANTENERE TRA LORO UNA DISTANZA ADEGUATA PER PERMETTERE IL TRANSITO DEI VEICOLI CHE PERCORRONO LA STESSA VIA.**

**L'ORGANIZZAZIONE, TRAMITE SUO PERSONALE, E' INCARICATA DI GESTIRE LA FERMATA PER GARANTIRE SCORREVOLEZZA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.**

**2. LA SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA FUCINI DIETRO LA PUBBLICA ASSISTENZA, DALLE ORE 08:00 DI VENERDI' 06 GIUGNO ALLE ORE 20.00 DI DOMENICA 08 GIUGNO 2025, AI VEICOLI PARTECIPANTI ALLA REGATA, TRAINANTI LE IMBARCAZIONI E RELATIVI CARRELLI.**

## **ORDINA**

**IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, A TUTTI I VEICOLI, AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI AL SERVIZIO DEI PARTECIPANTI ALLA REGATA, NEL PARCHEGGIO DI VIA FUCINI DIETRO LA PUBBLICA ASSISTENZA, DALLE ORE 08:00 DI VENERDI' 06 GIUGNO ALLE ORE 20.00 DI DOMENICA 08 GIUGNO 2025. I VEICOLI AUTORIZZATI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI UN'ATTESTAZIONE FORNITA DALL'ORGANIZZAZIONE.**

**E'ALTRESI' CONSENTITA LA SOSTA DEI CARRELLI STACCATI DAI VEICOLI TRAINANTI PURCHE' MUNITI DI REGOLARE TARGA.**

L'Associazione richiedente è responsabile della messa in opera e manutenzione della segnaletica adeguata, così come della gestione della fermata dei veicoli nel Lungomare Mibelli ed il rilascio delle attestazioni che dovranno essere ben visibili sui veicoli in sosta nel parcheggio adiacente Piazza Marinai d'Italia (dietro la Pubblica Assistenza)  
La presente ordinanza viene inviata al Presidente dell'Associazione Sig. Massimo Segnini.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.

E' lasciata facoltà agli organi di Polizia impegnati nel servizio stradale, qualora le circostanze lo richiedessero, di modificare le modalità della circolazione stessa impartendo ai fruitori della strada le necessarie e se possibile, apponendo idonea segnaletica temporanea.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza.

Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7, del nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e dell'installazione apposita segnaletica stradale.

IL RESPONSABILE  
MODICA DI MARCO FRANCESCO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)